Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 11 dicembre 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate - il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale,,* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ripristino di decorazioni al valor militare

Decreto Presidenziale 21 luglio 1959
registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1959
registro n. 32 Esercito, foglio n. 381

MAZZOCCO Ruggero, classe 1894, distretto Vicenza, ten. colonnello. Gli è ripristinata a decorrere dal 10 febbraio 1959, la medaglia d'argento al valor militare, concessa con decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, e successivamente perduta con decreto Presidenziale 9 aprile 1953

(6540)

Decreto Presidenziale 21 luglio 1959
registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1959
registro n. 32 Esercito, foglio n. 380

FARAGALLI Giacinto, classe 1899, distretto Bologna, ex vice brigadiere CC. Gli è ripristinata, a decorrere dal 12 maggio 1958, la medaglia di bronzo al valor militare concessa con regio decreto 8 agosto 1920, e successivamente perduta con decreto Presidenziale 20 dicembre 1954.

(6541)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1959, n. 1033.

Mutamento del fine, approvazione del nuovo statuto organico e cambiamento di denominazione del « Pio Istituto Scazza Schiroli per l'infanzia abbandonata », con sede in Cappella, frazione del comune di Casalmaggiore (Cremona).

N. 1033. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto al mutamento del fine e all'approvazione del nuovo statuto organico nonchè al cambiamento di denominazione del « Pio Istituto Scazza Schiroli per l'infanzia abbandonata », con sede in Cappella, frazione del comune di Casalmaggiore (Cremona).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 80 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1959, n. 1034.

Erezione in ente morale della Scuola materna « Angelica Padovani Magri », con sede nel comune di Felonica Po (Mantova).

N. 1034. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Scuola materna « Angelica Padovani Magri », con sede nel comune di Felonica Po (Mantova), viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 86 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1959, n. 1035.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo dei Pisani, in Messina, dal Canonicato Arcidiaconale (III Dignità) del Capitolo Metropolitano nella città stessa.

N. 1035. Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Messina in data 1° aprile 1953, integrato con dichiarazione del 6 dicembre 1958, relativo alla separazione della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo dei Pisani, in Messina, dal Canonicato Arcidiaconale (III Dignità) del Capitolo Metropolitano nella città stessa e alla istituzione di un ufficio coadiutorale nella parrocchia predetta.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 90. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1959, n. 1036.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Anna Madre della Beata Maria Vergine, in località Creta Rossa del comune di Nettuno (Roma).

N. 1036. Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Albano Laziale in data 23 dicembre 1958, integrato con decreto di pari data e con due dichiarazioni rispettivamente del 6 febbraio e 20 maggio 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Anna Madre della Beata Maria Vergine, in località Creta Rossa del comune di Nettuno (Roma), e viene istituito un ufficio coadiutorale nella parrocchia stessa.

Visto *il Guardasigilli* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1959
Atti del Governo registro n 122, *foglio n* 91 — VILLA

ERRATA-CORRIGE

Nella legge 19 luglio 1959, n 537 « *Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal* 1° *luglio* 1959 **al** 30 *giugno* 1960 », pubblicato nel supplemento ordinario n 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n 182 del 31 luglio 1959 alla pagina 22, in luogo dell'intestazione. CATEGORIA II *Movimenti di capitali*, leggasi TITOLO II - *Spesa straordinaria*

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1959.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Trento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento,

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1957 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Trento e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta :

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Trento presso lo Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Ronchi dott. Nicola, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

Gieri dott. Giovanni, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Stedile Attilio, rappresentante del Genio civile;

Tomasi dott. Ezio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Pontalti Luigi, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Bolner Emanuele, Cioffi Gaetano, Pedrini Umberto, Scalfi Annibale, Manica Nereo, Camin Aldo e Santoni Enrico, rappresentanti dei lavoratori;

Ferroni rag. Iginio, Rizzi Ezio, Beltrami Carlo e Recanatini Mario, rappresentanti dei datori di lavoro;

Demattè Alfonso, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 agosto 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(6637)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1959.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Vicenza;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Vicenza n. 16868 in data 25 agosto 1959, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Aquila Severino con il dott. Tricarico Giovanni nella funzione di sostituto del presidente in seno alla Commissione provinciale per il collocamento, per avere quest'ultimo la qualifica di vice-direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Vicenza;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta :

Articolo unico.

Il dott. Tricarico Giovanni è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Vicenza, con l'incarico di sostituire il presidente in caso di assenza, al posto del sig. Aquila Severino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 settembre 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(6635)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1959.

Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dell'Istituto postelegrafonici.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 208;

Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici;

Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre successivo, registro n. 49 Ufficio riscontro poste, foglio n. 69, riguardante la costituzione, per il quadriennio 25 novembre 1957-24 novembre 1961, del Collegio dei revisori dell'Istituto postelegrafonici;

Vista la lettera n. 910 AR in data 23 settembre 1959, con la quale il Sindacato italiano lavoratori postelegrafonici - S.I.L.P., chiede la sostituzione del proprio designato rag. Binarelli Manlio nella carica di membro del suddetto Collegio dei revisori in rappresentanza del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, carica alla quale era stato nominato ai sensi dell'art. 12 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, mediante scelta sulla terna a suo tempo proposta dal sindacato in parola;

Vista la nuova terna di nominativi, proposta dalla medesima organizzazione sindacale, per la scelta del sostituto del rag. Binarelli nella carica di cui trattasi;

Decreta:

Per il periodo intercorrente dalla data del presente decreto fino al 24 novembre 1961, il sig. Focacci Aurelio, direttore principale di ragioneria nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è nominato membro del Collegio dei revisori dell'Istituto postelegrafonici in rappresentanza del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in sostituzione del rag. Binarelli Manlio che di conseguenza cessa da tale carica.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 settembre 1959

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti addì 17 novembre 1959
Registro n. 87 Uff. risc. Poste, foglio n. 280. — VENTURA SIGNORETTI

(6663)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1959.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 28 maggio 1957 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Aosta e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Aosta presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Scollica per. ind. Gino, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Debernardi Franco, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Maione ing. Mario, rappresentante del Genio civile;

Junod Mosè, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Reggio dott. Luigi, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Lovotti Egidio, Allera Marco, Tarocco Maggiorino, Roux Ruggero, Brunet Souvenir Marcello, Peaquin Graziello e Therivel Adolfo, rappresentanti dei lavoratori;

De Coularé de la Fontaine dott. Ettore, Lucchini Settimo, Miazzo Giuseppe e Bus Gioacchino, rappresentanti dei datori di lavoro;

Lucianaz Luigi, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(6638)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1959.

Autorizzazione alla Società per azioni « D.A.S. - Difesa Automobilistica Sinistri », con sede in Milano, ad esercitare le assicurazioni nel ramo spese legali e peritali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società per azioni « D.A.S. - Difesa Automobilistica Sinistri », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni nel ramo spese legali e peritali;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società per azioni « D.A.S. - Difesa Automobilistica Sinistri », con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo spese legali e peritali.

Roma, addì 26 novembre 1959

Il Ministro: COLOMBO

(6660)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1959.

Proroga del termine assegnato alla R.A.I. - Radiotelevisione Italiana con il decreto Ministeriale 18 marzo 1959, per portare a compimento la procedura espropriativa relativa agli impianti costituenti il ripetitore televisivo ed a modulazione di frequenza di Ardore in località Punta del Gallo del comune di Palizzi (Reggio Calabria).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 18 marzo 1959, con il quale venivano dichiarati di pubblica utilità gli impianti costituenti il ripetitore TV MF di Ardore in

località Punta del Gallo nel comune di Palizzi (Reggio Calabria) della R.A.I. - Radiotelevisione Italiana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 1959;

Vista la domanda della R.A.I. - Radiotelevisione Italiana, con la quale la Società concessionaria dei servizi di radiodiffusione, facendo presente di non poter portare a compimento la procedura espropriativa entro il termine stabilito di duecentocinquanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso, chiede che tale termine venga prorogato di centottanta giorni;

Considerato che il ritardo non è da imputarsi alla richiedente R.A I.;

Ritenuto, pertanto, che la richiesta possa essere accolta;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine di duecentocinquanta giorni assegnato alla R.A.I. - Radiotelevisione Italiana dal decreto Ministeriale 18 marzo 1959 per portare a compimento la procedura espropriativa di cui al decreto stesso, è prorogato di giorni centottanta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1959

Il Ministro: SPATARO

(6664)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1959.

Determinazione delle quantità di stupefacenti che alcune ditte sono autorizzate a produrre nel corso del 1960.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i precedenti decreti con i quali alcune ditte sono state autorizzate a fabbricare ed approntare per la vendita sostanze soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti;

Viste le valutazioni del fabbisogno degli stupefacenti per l'anno 1960 stabilite dagli Organi internazionali di controllo;

Visto l'art. 7 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041;

Decreta:

1) la ditta C. Erba, con sede in Milano, via Imbonati n. 24, è autorizzata a produrre nel corso del 1960:

Morfina base: kg. 20; Codeina base: kg. 286; Etilmorfina base: kg. 88.

Tebaina: in quantità connessa al suo contenuto nell'oppio posto in lavorazione;

2) la ditta Salars, con sede in Camerlata-Como, è autorizzata a produrre nel corso del 1960:

Morfina base: kg. 27; Codeina base: kg. 390; Etilmorfina base: kg. 120.

Tebaina: in quantità connessa al suo contenuto nell'oppio posto in lavorazione;

3) la ditta SIFAC - Società italiana fabbricazione alcaloidi e prodotti chimici, con sede in Milano, via Lomellina, 10, è autorizzata a produrre nel corso del 1960:

Morfina base: kg. 23; Codeina base: kg. 338; Etilmorfina base: kg. 104.

Tebaina: in quantità connessa al suo contenuto nell'oppio posto in lavorazione;

4) la ditta SIRCAI - Società italiana ricerche chimiche applicazioni industriali, con sede in Milano, via Folli, 46-48, è autorizzata a produrre nel corso del 1960:

Morfina base: kg. 20; Codeina base: kg. 286; Etilmorfina base: kg. 88.

Tebaina: in quantità connessa al suo contenuto nell'oppio posto in lavorazione;

5) la ditta SIMES - Società italiana medicinali e sintetici, con sede in Milano, via Bellerio, 41, è autorizzata a produrre nel corso del 1960:

Cocaina base: kg. 15.

Le presenti autorizzazioni sono valide per l'anno 1960.

Roma, addì 1° dicembre 1959

p. *Il Ministro*: DE MARIA

(6662)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1959.

Divieto dell'uso in pubblico di divise e uniformi da parte di associazioni od organizzazioni.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare in via temporanea l'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di associazioni od organizzazioni;

Decreta:

Dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 31 dicembre 1960 è vietato l'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di aderenti ad associazioni od organizzazioni di qualsiasi natura, fatta eccezione per le associazioni sportive e per gli istituti o convitti di istruzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1959

Il Ministro: SEGNI

(6703)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione

L'ing. Lino Sartori nato a Vittorio Veneto (Treviso) il 18 novembre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dall'Università di Padova il 4 luglio 1950 a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti il 16 maggio 1950.

Se ne da notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Padova.

(6644)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica in destra del Sele, con sede in Salerno

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13692 in data 3 dicembre 1959, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica in destra del Sele, con sede in Salerno, deliberato dal Consiglio dei delegati dell'Ente in data 22 luglio 1959.

(6665)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Consorzio intercomunale del latte », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 novembre 1959, i poteri conferiti all'ingegnere dott Dario Lombardi, commissario governativo della Società cooperativa « Consorzio intercomunale del latte », con sede in Napoli, sono stati prorogati dal 30 novembre 1959 al 31 gennaio 1960.

(6667)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'ex argine maestro del 2° comprensorio di Po, sito lateralmente al vecchio Riglio fra la raffineria Italia e la cascina Mensa.

Con decreto 15 luglio 1959, n 1145, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'ex argine maestro del 2° comprensorio di Po, sito lateralmente al vecchio Riglio, fra la raffineria Italia e la cascina Mensa, in comune di Cremona, segnato nel catasto dello stesso Comune, sezioni censuarie di Cavatigozzi e di Due Miglia, come segue

Sezione di Cavatigozzi. mappale 459/b ha 0 05 50, mappale 458/b ha 0 04 50, mappale 309 b ha 0 03 90, mappale 454 ha 0 28 20, mappale 453 ha 0 38 10, mappale 229 ha 0 21 60; mappale 555 ha 0 29 35 mappale 455 ha 0 15 40

Sezione Due Miglia mappale 3574 ha 1 44 35, mappale 3573 ha 1 21 00, mappale 173 ha 0 94 90, mappale 6480 ha. 0 12 35, mappale 6476 ha 0 18 00, mappale 6401 ha 0 17 35, mappale 6481/a ha 0 21 30, mappale 6481/b ha 0 09 60. mappale 3574/f ha 0 05 50, mappale 4258 ha 0 28 73 mappale 6477/a ha 0 23 15, mappale 6477/b ha 0 08 70; mappale 3573/f ha. 0 04 25, mappale 6402/a ha 0 24 35; mappale 6402/b ha 0 05 00; mappale 173/f ha 0 03 75, mappale 6404 ha 0 00.70, mappale 6479 ha 0 01 80, mappale 6483 ha 0 04 15;

di complessivi ha 6 97 78, ed indicato nella planimetria rilasciata il 24 aprile 1959, in scala. 1.2000, dall'Ufficio tecnico erariale, Sezione autonoma, Cremona, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso

(6622)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 282

Corso dei cambi del 10 dicembre 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	621 —	621 —	621,10	621,15	620,61	621,10	620,60	620,65	621 —
$ Can.	652,03	653 —	652 —	653 —	652,10	652,10	652,25	652,10	652,12	652,50
Fr. Sv.	143,25	143,75	143,785	143,805	143,75	143,41	143,90	143,30	143,34	143,75
Kr. D.	89,88	89,96	89,98	89,99	90 —	89,85	90 —	89,90	89,85	90,05
Kr. N.	86,84	86,96	86,90	86,965	86,95	86,85	86,96	86,85	86,84	87,05
Kr. Sv.	119,82	119,84	119,90	119,90	119,80	119,82	119,89	119,80	119,82	119,90
Fol.	164,34	164,60	164,67	164,69	164,55	164,35	1 4,67	164,35	164,35	164,60
Fr. B.	12,41	12,415	12,42	12,42375	12,4125	12,42	12,4225	12,40	12,41	12,42
Fr Fr.	126,56	126,55	126,57	126,58	126,50	126,56	126,56	126,55	126,56	126,57
Lst	1735,40	1738,40	1738,40	1738,75	1738,50	1735,20	1738,65	1735,50	1735,37	1738,25
Dm. occ.	148,79	148,85	148,89	148,905	148,87	148,80	148,90	148,80	148,81	148,90
Scell. Austr.	23,92	23,93	23,93	23,9375	23,94	23,93	23,935	23,93	23,92	23,93

Media dei titoli del 10 dicembre 1959

Titolo		Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	73,775	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,775
Id. 3,50 % 1902	71,45	Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,50
Id. 5 % 1935	104,525	Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,425
Redimibile 3,50 % 1934	96,90	Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,90	Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,90	Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,50	Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,60
Id. 5 % 1936	101,175	Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,475
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,65	B T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,35		

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 dicembre 1959

1 Dollaro USA	621,10	1 Fiorino olandese	164,68
1 Dollaro canadese	652,625	1 Franco belga	12,423
1 Franco svizzero	143,852	100 Franchi francesi	126,57
1 Corona danese	89,995	1 Lira sterlina	1738,70
1 Corona norvegese	86,962	1 Marco germanico	148,902
1 Corona svedese	119,895	1 Scellino austriaco	23,936

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 15.

In applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico, è stato denunciato lo smarrimento dei seguenti titoli provvisori al portatore di buoni del Tesoro novennali 5 % 1968:

1) n. 58342 (numero concorrente al sorteggio dei premi di rinnovo: 8/298342) di L. 5.000 rilasciato dalla sezione di Tesoreria provinciale di Torino e denunciato smarrito dalla signora Previato Amalia, nata a Grignano il 17 ottobre 1906, e domiciliata in Torino, corso Vittorio Emanuele n. 196,

2) n. 234504 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal numero 8.109007 all'8/109008) di L. 10.000 rilasciato dalla sezione di Tesoreria provinciale di Treviso e denunciato smarrito dalla signora Zanon Pia, nata a Bolzano il 9 gennaio 1932, e domiciliata in Crespano del Grappa (Treviso), via 4 Novembre n. 15;

3) n. 325045 di L. 50.000
» 325046 » » 50.000
rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Torino e denunciati smarriti dal sig Deregibus Giuseppe, nato a Fubine il 26 febbraio 1890, e domiciliato in Fubine, corso Aldo Porro n. 10

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti

Roma, addì 19 novembre 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(6383)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 18.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 550 — Data: 3 febbraio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Cuoco Oreste — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % 1936 — Capitale L. 27.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 — Data: 29 gennaio 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Lecce — Intestazione: Franco Clodomiro — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % 1935, al portatore 5 — Capitale L. 28.100

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 214 — Data: 2 aprile 1959 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Bergamo — Intestazione: Banca Piccolo Credito Bergamasco di Bergamo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 %, al portatore 18 — Capitale L. 35.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 83 — Data: 24 aprile 1950 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di L'Aquila — Intestazione: Ruscitti Felice — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % - 1934, al portatore 1 — Capitale L. 3500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 novembre 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(6382)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*)

In conformità delle disposizioni dell'art. 37 della legge 12 agosto 1957, n. 732, si notifica che è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 % (1935)	177659	Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista in Formia (Latina), vincolata per oneri di culto.	50 —
Red. 3,50 % (1934)	240965	Comune di Cirigliano (Matera).	35 —
Id.	301498	Come sopra.	2.355,50
Id.	337674 (nuda proprietà)	Coletti Berardo, Antonina e Filomena fu Alfredo, minori sotto la patria potestà della madre Emili Amelia fu Luigi ved. Coletti, dom. in Avezzano (L'Aquila) con vincolo di usufrutto a favore di Emili Amelia fu Luigi ved. Coletti.	185,50

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che trascorsi *sei mesi* dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in detto termine non siano intervenute opposizioni di sorta.

Roma, addì 30 agosto 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(4950)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per esami a posti di insegnanti tecnici-pratici negli istituti tecnici agrari ed industriali ed a posti di vice censori di disciplina e applicati di segreteria aggiunti nelle scuole e istituti di istruzione tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra,

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica,

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, per il quale si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi nei confronti degli impiegati civili di ruolo,

Visto il regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, concernente norme per l'assunzione del personale tecnico negli istituti di istruzione tecnica,

Visto il regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi e degli orfani dei caduti in guerra,

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che parteciparono alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18,

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi ed orfani ed ai congiunti dei caduti della seconda guerra mondiale le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti della guerra 1915-18,

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, sulla estensione delle disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e congiunti dei caduti per la lotta di liberazione,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono estese ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci,

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, col quale sono estesi ai profughi d'Africa i benefici a favore dei reduci,

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, che, ai fini delle assunzioni ai pubblici impieghi, estende ai mutilati ed invalidi civili e ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra i benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ai congiunti dei caduti in guerra,

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, che detta le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale, nonchè la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modifiche, il decreto anzidetto;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, concernente la revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti di istruzione tecnica,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142 contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri «ad interim» per l'Africa italiana in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 riguardante la estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente la estensione ai profughi ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensione di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidente spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, contenente le norme della estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica di mine e a coloro che sono stati addetti, prima e dopo la detta data ad operazione di rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria a favore degli invalidi di guerra ed il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidente spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 4 della legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra,

Visto l'art. 31 della legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Visto l'art. 6 della legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra,

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali,

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che fra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, contenente provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana,

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, contenente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali o dei loro familiari superstiti,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 contenente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme,

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165, concernente nuove norme sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica e disposizioni sulla carriera degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione,

Vista la legge 3 aprile 1958, n. 475, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per esami a posti di insegnanti tecnici pratici negli istituti tecnici industriali ed agrari, vice censori di disciplina e di applicati di segreteria nelle scuole ed istituti di istruzione tecnica:

Tipo dei posti messi a concorso	Numero dei posti	Prove richieste
Insegnanti tecnici pratici negli istituti tecnici agrari	18	2 prove scritte; 1 prova pratica; 1 prova orale
Insegnanti tecnici pratici negli istituti tecnici industriali per le seguenti specializzazioni:		
Aggiustaggio	10	1 prova scritta; 1 prova grafica; 1 prova pratica; 1 prova orale
Elettricisti	8	
Fonditori	6	
Fucinatori e trattamenti termici	6	
Tessitori	2	
Tintori	2	
Chimici industriali	5	
Assistenti minerari	2	
Assistenti per laboratorio tecnologico per la sezione meccanici	5	
Assistenti per laboratorio di misure elettriche	5	
Assistenti per l'ufficio tecnico per la sezione meccanici elettricisti	6	
Assistenti laboratorio radiotecnico	2	
Assistenti per laboratorio chimico industriale (1)	4	
Vice censori di disciplina	77	1 prova scritta; 1 prova orale
Applicati di segreteria	30	1 prova scritta; 1 prova pratica di dattilografia; 1 prova orale

(1) La prova grafica non è prevista per il concorso a posti di *assistente* per laboratorio chimico.

Al concorso a settantasette posti di vice censori di disciplina non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

I candidati devono possedere, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 30.

Elevazione limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato:

A) di due anni per coloro che siano coniugati alla data del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di cinque anni

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amministia, indulto e commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1954) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

C) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

aa) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

bb) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Gli aumenti di cui alle lettere *A*), *B*) e *C*) sono tra loro cumulabili purchè nel complesso non si superino i 40 anni di età;

D) il limite massimo è, inoltre, elevato ad anni 40, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

E) il limite massimo di età è altresì elevato fino a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953. Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro i cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè non si superino i 40 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti

degli aspiranti che siano impiegati statali civili appartenenti ai ruoli organici ordinari ed ai ruoli aggiunti;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda e anche d'autorità che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta, che l'Amministrazione provvede ad accertare d'ufficio;

4) idoneità fisica all'impiego, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori, mediante visita sanitaria di controllo;

5) titolo di studio:

a) per l'ammissione ai concorsi a posti di insegnante tecnico pratico negli istituti tecnici industriali è richiesto il diploma di perito industriale capotecnico o di maestro d'arte nella specializzazione corrispondente al tipo di posto messo a concorso, conseguito a norma dell'art. 65 della legge 15 giu-

gno 1951, n. 889, o i diplomi rilasciati dagli istituti industriali, in base all'ordinamento di cui al regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523,

b) per l'ammissione ai concorsi a posti di insegnante tecnico pratico negli istituti tecnici agrari è richiesto il diploma di perito agrario, conseguito a norma dell'art. 65 della legge 15 giugno 1931, n 889 e del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;

c) per l'ammissione ai concorsi a posti di vice censore di disciplina sono richiesti i seguenti titoli o titoli superiori:

diploma di abilitazione tecnica di cui alla legge 15 giugno 1931, n 889;

diploma di licenza o di abilitazione di un istituto commerciale nautico, industriale o di scuole agrarie medie;

diploma di scuola professionale di 3° grado;

diploma di maturità o di abilitazione di cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 o di licenza media di 2° grado conseguito in base ai precedenti ordinamenti.

Possono partecipare al concorso a posti di vice censore di disciplina anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

d) per l'ammissione al concorso a posti di applicato di segreteria è richiesto uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di scuola tecnica commerciale o di scuola commerciale;

licenza di scuola tecnica agraria o di scuole pratiche o speciali di agricoltura;

licenza di scuola tecnica industriale o di scuola industriale;

licenza di scuola professionale di 2° grado.

licenza di scuola secondaria di avviamento professionale

diploma di ammissione a scuola media di 2° grado conseguito in base all'ordinamento del regio decreto 6 maggio 1923, n 1054, o diploma di scuola media di primo grado conseguita in base ai precedenti ordinamenti.

Il Ministro, con proprio decreto, esclude dal concorso o dalla nomina coloro che non sono in possesso dei requisiti sopra descritti

Non possono in ogni caso partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione

Art 3

Domande di ammissione

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione, Ufficio concorsi scuole medie, redatta in carta da bollo da L 200, devono indicare, con chiarezza e precisione, il cognome, il nome, l'indirizzo del candidato, il concorso con la relativa specializzazione Coloro che intendono partecipare a più concorsi presenteranno separate domande

Le domande stesse dovranno pervenire a questo Ministero, con raccomandata, entro e non oltre il termine di giorni sessanta a decorrere da quello successivo al giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

data e luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art 2),

il possesso della cittadinanza italiana·

il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

le eventuali condanne penali riportate

il titolo di studio in base al quale chiede l'ammissione al concorso, la data e l'istituto in cui è stato conseguito;

la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego

Si consiglia il candidato di attenersi, nel suo interesse, al modello di domanda unito al bando stesso (allegato *A*)

La domanda deve essere firmata dal candidato; la sua firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale il candidato presta servizio.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno accettate le domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui sopra, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali.

E' fatto obbligo al candidato di comunicare a questo Ministero Ufficio concorsi scuole medie, qualunque cambiamento del proprio recapito Il Ministero non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario per le comunicazioni o restituzioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

Art 4

Commissioni giudicatrici

Le Commissioni giudicatrici sono composte come segue:

a) per i concorsi a posti di insegnanti tecnici pratici negli istituti tecnici agrari industriali, da un ispettore centrale del Ministero della pubblica istruzione, da un capo d'istituto e da un professore ordinario di materie tecniche che abbiano attinenza col posto messo a concorso;

b) per il concorso a posti di vice censore di disciplina da un funzionario del Ministero della carriera direttiva con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione e da due presidi o professori ordinari di istituti tecnici;

c) per i concorsi a posti di applicati di segreteria da un funzionario del Ministero della carriera direttiva con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, di un professore ordinario di computisteria e ragioneria e di un professore ordinario di materie giuridiche ed economiche

I presidenti delle predette Commissioni saranno nominati dal Ministro Ogni Commissione, nella prima adunanza, sceglierà nel proprio seno il relatore Esplicherà mansioni di segretario di ciascuna delle Commissioni un funzionario del Ministero, della carriera direttiva, che assisterà a tutte le operazioni della Commissione stessa e redigerà i verbali, firmandoli unitamente agli altri membri

Art 5

Prove d'esame

I candidati riceveranno in tempo utile a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, della data e dell'ora in cui saranno effettuate le prove scritte e le prove scritte e grafiche Del diario delle prove medesime sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II

Il candidato che non si presenti nei giorni fissati o che risulti assente ad una delle prove è considerato rinunciatario.

Prima di ciascuna delle prove i candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando alla Commissione esaminatrice o di vigilanza un valido documento di riconoscimento, debitamente aggiornato

Le prove di esame vertono sui programmi allegati al presente bando (allegato *C*)

I candidati ai concorsi a posti di insegnanti tecnici pratici che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e grafiche, con non meno di sei decimi in ciascuna di esse, saranno ammessi alle prove pratiche ed orali

Del voto conseguito nelle prove scritte e grafiche sarà data comunicazione ai candidati nella lettera di ammissione alle prove orali e pratiche, nella quale sarà precisato anche il giorno, l'ora ed il luogo in cui saranno convocati per le predette prove pratiche ed orali.

Ai candidati al concorso a posti di vice censore di disciplina, che avranno superato la prova scritta, con un punteggio non inferiore ai sette decimi, sarà comunicato a mezzo raccomandata, il voto conseguito nella prova scritta e il giorno, l'ora ed il luogo in cui saranno convocati per le predette prove pratiche ed orali

Ai candidati al concorso a posti di vice censore di disciplina, che avranno superato la prova scritta, con un punteggio non inferiore ai sette decimi, sarà comunicato a mezzo raccomandata, il voto conseguito nella prova scritta e il giorno, l'ora ed il luogo in cui dovranno sostenere la prova orale

Saranno ammessi alle prove pratica ed orale del concorso a posti di applicato di segreteria i candidati che avranno superato la prova scritta di italiano e aritmetica con almeno sette decimi. Del punteggio riportato in detta prova sarà data notizia agli interessati a mezzo lettera raccomandata, nella quale sarà indicato anche il giorno, l'ora ed il luogo in cui dovranno sostenere le prove pratica ed orale di cui sopra

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione è affisso nel medesimo giorno nell'albo di questo Ministero - Ufficio concorsi scuole medie

La votazione complessiva è stabilita:

a) per i censori di disciplina dalla somma dei voti riportati nella prova scritta e del voto ottenuto nella prova orale;

b) per gli insegnanti tecnici pratici dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritta e grafica, dei voti riportati nella prova pratica e nella prova orale;

c) per gli applicati di segreteria dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica di dattilografia e del voto conseguito nella prova orale

Art. 6

Documenti da prodursi ai fini dell'applicazione dei criteri di precedenza o di preferenza nelle nomine - Termine

Ai concorrenti che avranno superato la prova orale sarà data comunicazione a mezzo lettera raccomandata, con l'invito a trasmettere a questo Ministero Ufficio concorsi scuole medie, entro il termine di giorni venti, che decorreranno da quello successivo alla data di ricezione della lettera stessa, i documenti comprovanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o preferenza

A tal fine coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n 427 del giornale militare 1937 in carta da bollo da L 100

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti) debbono produrre, a seconda dell'arma o corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare 5000 in data 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell Esercito o quella di cui alla circolare n 202860-Od 6 dell 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte alle suddette operazioni di guerra

I partigiani combattenti debbono produrre, qualora la loro qualità non sia documentata mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui al precedente comma, il documento rilasciato dalle competenti autorità (Commissioni regionali di primo grado o Commissione centrale di secondo grado) che provi il possesso del brevetto di riconoscimento della qualifica di partigiano combattente ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n 518.

I reduci dalla prigionia debbono presentare una dichiarazione della competente autorità militare, in carta bollata da L 100, comprovante tale loro qualifica, munita dell'annotazione che all atto del rimpatrio sono stati giudicati favorevolmente a norma della citata circolare n 5000

I reduci dalla deportazione o dall'internamento in territorio nemico debbono presentare apposita attestazione su carta bollata da L 100 rilasciata dal prefetto della Provincia ai sensi dell art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946 n 27

I mutilati ed invalidi di guerra e della lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi per fatti di guerra e i mutilati ed invalidi ad essi assimilati debbono produrre il certificato mod 69 del Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) o copia del decreto di concessione della pensione di guerra o certificato della competente rappresentanza provinciale dell Opera nazionale invalidi di guerra attestante la qualifica di invalido ai sensi dell'art 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n 1176, con precisazione dei documenti sulla base dei quali essa e stata riconosciuta

I mutilati ed invalidi per causa di servizio debbono produrre il certificato mod 69 *ter* rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 83 dell'8 aprile 1948

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra ed assimilati debbono presentare un certificato in carta bollata da L 100 rilasciato dal competente comitato provinciale del l'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra

Gli orfani dei caduti per servizio debbono produrre un certificato su carta bollata da L 100, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione e le persone ad esse assimilate debbono produrre un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza

I figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati debbono produrre la dichiarazione mod 69, rilasciata in bollo da L 100 dalla Direzione generale per le pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni o in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile.

I figli degli invalidi per servizio debbono produrre un certificato su carta bollata da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre e la madre fruiscono di pensione

I profughi dai territori di confine debbono dimostrare la loro qualifica secondo le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio in data 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 142 del 21 giugno 1948, mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui candidati risiedono, in carta bollata da L 100

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, debbono produrre una attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza, in carta bollata da L 100 I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra debbono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale debbono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta bollata da L 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza

Coloro che siano stati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono produrre un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Coloro che abbiano prestato servizio didattico debbono produrre certificati attestanti con precisione per ciascun anno, la data dell'inizio e della cessazione del servizio stesso e il numero delle ore settimanali di esso

Coloro che siano dipendenti statali non di ruolo debbono produrre un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonche gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma

I coniugati debbono produrre lo stato di famiglia, in carta bollata da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza

I capi di famiglia numerosa debbono produrre lo stato di famiglia in carta bollata da L 100, da cui risulti che la famiglia stessa è costituite da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 5000 e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, debbono produrre apposita attestazione, su carta bollata da L 100, dall'Autorità militare.

La presentazione di documenti diversi da quelli sopra elencati o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 7.

Graduatorie

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi saranno formate secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva. Nei casi di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (allegato *B* al presente bando) Nella formazione delle graduatorie dei vincitori sarà riservato, a norma dell'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, il numero dei posti stabilito a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per servizio che abbiano conseguito l'idoneità. Per la determinazione di tale aliquota, sarà tenuto conto degli invalidi che nella graduatoria fossero già compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che comprovino di essere ex combattenti reduci dalla prigionia o dalla deportazione, orfani di guerra e profughi, saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia.

Le riserve dei posti derivanti dalle precedenze sopra accennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite, si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva

Le graduatorie dei vincitori e dei dichiarati idonei, saranno approvate con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e pubblicate nel Bollettino ufficiale di questo Ministero

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8

I vincitori dei concorsi a posti di censore di disciplina od a posti di applicato di segreteria saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi Sono esentati dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni di cui al-l'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

Le carriere dei censori di disciplina (carriera di concetto) e degli applicati di segreteria (carriera esecutiva), stabilite rispettivamente dalle tabelle *B* e *C* annesse alla legge 3 aprile 1958, n 475, sono le seguenti

coeff 202 — Vice censore di disciplina, di prima nomina;

coeff 229 — Censore di disciplina aggiunto, dopo quattro anni;

coeff 271 — Censore di disciplina, dopo tre anni;

coeff 325 — Primo censore di disciplina, dopo tredici anni di servizio complessivo (1);

coeff 402 — Censore di disciplina principale, dopo sette anni nel coefficiente precedente.

Ruolo applicati di segreteria:

coeff 157 — Applicato aggiunto, prima nomina;

coeff 180 — Applicato, dopo due anni;

coeff. 202 — Archivista, dopo cinque anni;

coeff 229 — Primo archivista, dopo quindici anni di servizio complessivo (2),

coeff 271 — Archivista capo, dopo otto anni nel coefficiente precedente.

I vincitori dei concorsi a posti di insegnante tecnico-pratico saranno nominati straordinari (coeff. 202 - I classe di stipendio) per un periodo di due anni La loro carriera è stabilita dalla tabella *B* annessa alla legge 13 marzo 1958, n 165.

Art 9

Documenti da prodursi ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego - Termine

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente art. 6 saranno invitati a far pervenire a questo Ministero (Ufficio concorsi scuole medie) a pena di decadenza, nel termine di venti giorni che decorrono da quello successivo alla data di ricezione delle lettere di invito, i seguenti documenti:

a) originale o copia, autentica del titolo di studio, in base al quale si è chiesta l'ammissione al concorso a norma del precedente art. 2, a meno che tale titolo di studio non sia stato già allegato dal candidato alla domanda di partecipazione, ai fini dell'eventuale valutazione.

Coloro che abbiano già presentato il titolo di studio predetto (in originale o copia autentica) a qualcuna delle Amministrazioni dello Stato, a corredo di domanda di partecipazione a concorso di ruolo organico o di ruolo aggiunto, produrranno in sua vece un certificato di studio, rilasciato su carta da bollo da L. 100 dalla competente autorità e indicheranno su foglio a parte in carta libera l'Ufficio presso il quale il titolo medesimo trovasi giacente e la domanda a cui esso è stato allegato.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute, sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad Uffici pubblici fuori della Provincia in cui ha sede la scuola, saranno legalizzate dal Provveditore agli studi,

b) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

c) certificato di costituzione sana ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato

Tale documento, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli altri invalidi ad essi assimilati, deve essere rilasciato dal competente ufficio del Comune di residenza e contenere la descrizione delle condizioni attuali dell invalido risultanti dall'esame obbiettivo e la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro,

d) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo da L 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita, nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della autorità consolare

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dalle elevazioni del limite massimo di età previsto dal numero 2) del precedente art 2 devono produrre i documenti atti a comprovare il possesso di tale requisito Ai fini del beneficio dell'elevazione di età, coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza in carta da bollo da L 100;

e) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine,

f) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza

Per i minori di anni 21 il certificato la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

g) documento militare·

1) per i candidati che abbiano prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), in bollo da L 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti,

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbono prestare servizio militare:

— se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente,

— se assegnati in forza a capitaneria di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

---

(1) Il coefficiente 325 potrà essere raggiunto dopo undici anni mediante esame per merito distinto.

(2) Il coefficiente 229 potrà essere raggiunto dopo tredici anni mediante esame per merito distinto

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva

— se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva,

— se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati ammessi alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto,

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima

Il requisito della buona condotta morale o civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*) e *f*) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito di cui al primo comma del presente art 9

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre, in luogo dei documenti innanzi elencati, una copia integrale dello stato di servizio civile, il titolo di studio (qualora non sia stato già presentato per i fini previsti dai precedenti articoli 4 e 7 del bando, e il certificato di sana costituzione (ai sensi delle lettere rispettivamente *a*) e *c*) del presente art 9

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva e in qualità di richiamati (ufficiale in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) certificato generale del casellario giudiziale,
3) estratto dell'atto di nascita,
4) certificato di cittadinanza italiana;
5) certificato rilasciato su carta da bollo da L 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopradescritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione

Non è ammesso riferimento a documenti e titoli presentati sia a questo sia ad altre Amministrazioni, fatta eccezione per il titolo di studio, di cui alla lettera *a*) del presente art 9

Tutti i documenti da presentarsi ai sensi e per gli effetti di cui all'art 7 e al presente art 9 devono essere trasmessi nei termini stabiliti, unicamente con lettera raccomandata nella quale saranno elencati i documenti stessi, l'autorità che li ha rilasciati e la data del rilascio La data di arrivo è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero

Ai candidati che, inclusi nelle graduatorie di cui al precedente art 8 avranno accettato la nomina, non saranno restituiti i documenti, fatta eccezione del titolo originale di studio

Art 10

Disposizioni finali

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tengono luogo il regio decreto 16 ottobre 1934, n 1840 il decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1277, il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, nonchè le norme di esecuzione del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686 e la legge 3 aprile 1958, n 475, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 16 novembre 1959

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1959
Registro n 133, foglio n 135

ALLEGATO *A*

Modello della domanda
(in carta da bollo da L. 200)

Al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio Concorsi Scuole Medie — ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato il . . . . a . . . . (prov. . . . .) residente in . . . . (prov. . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a . . . posti di (2) . . . . indetto con decreto Ministeriale 16 novembre 1959.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, dichiara:

di possedere il requisito dell'età stabilito dal bando (3);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (prov. . . . . . .) (4);

di non aver riportato condanne penali (5);

di essere in possesso, ai fini della partecipazione al concorso suddetto, del seguente titolo di studio: . . . . conseguito il . . . . . presso . . . . . . ;

di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione: . . . .;

di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni (6);

di possedere i seguenti requisiti di precedenza o preferenza (7): . . . .

Produce anche altra domanda od altre domande di partecipazione al seguente concorso od ai seguenti concorsi, indetti col presente bando (8): . . . .

Data . . . .

Firma (9) . . . .

Indirizzo (10) . . . .

(1) Prima il cognome poi il nome; le donne maritate indicheranno il cognome da nubili.

(2) Specificare esattamente, secondo le indicazioni dell'art 1.

(3) Dichiarare gli eventuali titoli che danno diritto alle elevazioni del limite di età, ai sensi dell'art. 2 del bando

(4) Eventualmente indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(5) Ovvero indicare le eventuali condanne riportate

(6) Indicare eventualmente le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(7) Eventuale, ai sensi dell'art. . . . . e dell'allegato *B*.

(8) Precisamente gli altri concorsi ai quali ha chiesto di partecipare e per i quali produce separate domande

(9) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 3 del bando

(10) Ben chiaro, agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 3 del bando

ALLEGATO *B*

Criteri di preferenza nei casi di parità di merito

Nella formazione delle graduatorie di merito, nei casi di parità di punteggio, i candidati saranno collocati secondo l'ordine di preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, e cioè:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare,
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatti di guerra,
4) i mutilati ed invalidi per servizio,
5) gli orfani di guerra,
6) gli orfani dei caduti per fatti di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio,
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa,
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art 130, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti,
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio,

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra,
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra,
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio,
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti,
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno, nell'Amministrazione che ha indetto il concorso,
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità dei titoli, la preferenza è determinata:
a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato,
c) dall'età.

ALLEGATO C

Programma di esame
di concorso a posti di insegnanti tecnici pratici negli istituti tecnici agrari

L'esame comprende due prove scritte, una prova pratica, una prova orale

Le prove scritte sono una di agraria ed economia rurale e una di contabilità agraria.

La prova scritta di agraria ed economia rurale consiste nella trattazione di un tema relativo a questioni pratiche di tecnica culturale o riguardante una importante coltivazione erbacea od arborea, e l'ordinamento dell'azienda rurale

La prova scritta di contabilità agraria consiste nello svolgimento di un tema relativo all'impianto della contabilità in una azienda agricola di modesta importanza, oppure riguardante le registrazioni cronologiche e sistematiche, l'apertura e la chiusura dei conti nelle aziende condotte in economia in affitto ed a colonia

La prova orale consiste in un colloquio sugli argomenti compresi nei programmi degli istituti tecnici e agrari per le seguenti materie agricoltura, economia rurale e zootecnia

La prova pratica consiste nella esecuzione di uno o più esperimenti pratici, compresi tra quelli indicati nei programmi dell'esame di perito agrario per le materie, agricoltura, zootecnia, industrie agrarie, meccanica agraria

Nella prova pratica il candidato dovrà dimostrare non solo di avere acquistato la necessaria pratica e sicurezza nelle varie operazioni, ma di essere altresì in grado di illustrare le operazioni stesse agli alunni e di saperli guidare ad eseguirle razionalmente

Programma di esame
di concorso a posti di insegnanti tecnici pratici negli istituti tecnici industriali
(relativi alle specializzazioni aggiustaggio, chimici, elettricisti, fonditori, fucinatori e trattamenti termici tessitori, tintori)

L'esame comprende una prova scritta, una prova grafica, una prova pratica e una prova orale

a) La prova scritta consisterà nella risoluzione di un problema di applicazione numerica, riferentesi alle lavorazioni stabilite dai prgorammi di esercitazioni pratiche delle relative specializzazioni.

b) La prova grafica, che potrà essere eventualmente riunita colla prova scritta, consisterà in uno schizzo o in un disegno dal vero, debitamente quotati, oppure in una rappresentazione a memoria di un organo di macchina o di un apparecchio o di una attrezzatura, oppure in un disegno o schema d'inventiva del candidato su dati assegnati.

c) La prova pratica consisterà nella esecuzione di uno o più lavori atti a saggiare la capacità del candidato in rapporto, sia alle mansioni connesse col posto messo a concorso, sia agli argomenti dei programmi di esercitazioni stabiliti per le relative specializzazioni

E' in facoltà della Commissione esaminatrice di richiedere al candidato anche una relazione illustrativa sui procedimenti seguiti, sulle difficoltà incontrate e sulle apparecchiature e attrezzature impiegate

d) La prova orale consisterà in un colloquio sugli argomenti dei programmi stabiliti per le esercitazioni pratiche inerenti al posto messo a concorso

Programma di esame
di concorso a posti di insegnanti tecnici pratici negli istituti tecnici industriali
(relativi alle varie specializzazioni di assistenti)

L'esame comprende una prova scritta, una prova pratica, una prova grafica ed una prova orale, ad eccezione delle specializzazioni per chimici e per tessili e tintori, per le quali non sarà richiesta la prova grafica

Gli argomenti proposti e la loro trattazione saranno adeguati ai programmi di insegnamento degli istituti industriali.

a) La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema riguardante una delle seguenti materie:
1) la meccanica, le macchine e la tecnologia meccanica, per l'assistente da destinarsi all'ufficio tecnico, al laboratorio tecnologico o a quello di macchine,
2) l'elettrotecnica generale e gli impianti elettrici, oppure la radiotecnica generale, per l'assistente da destinarsi al laboratorio di elettrotecnica, o a quello di misure elettriche o radioelettriche, o al reparto di montaggio degli apparecchi radioelettrici,
3) la chimica generale e l'analisi chimica generale, oppure le analisi tecniche e la chimica industriale e tintoria, oppure la chimica tintoria, per l'assistente da destinarsi al laboratorio di chimica generale ed analitica, o a quello di analisi tecniche e chimica industriale, o a quello di chimica tintoria
4) la filatura, oppure la tecnicologia del telaio meccanico o delle macchine di preparazione, la composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti, per l'assistente per la filatura o per la tessitura e a seconda delle relative specializzazioni,
5) la costruzioni edili stradali, idrauliche, l'impianto e la organizzazione del cantiere, per l'assistente da destinarsi al laboratorio tecnologico edile o al cantiere edile,
6) la topografia, l'arte mineraria e la preparazione meccanica dei minerali, per l'assistente di istituto tecnico minerario

b) La prova consisterà, in analogia a quanto indicato in a):
1) nell'esecuzione di una o più prove pratiche sui programmi del laboratorio di macchine o di quello tecnologico;
2) nell'esecuzione di una o più prove stabilite nel programma del laboratorio di elettrotecnica o in quello del laboratorio di misure elettriche e radioelettriche e di montaggio di apparecchi radioelettrici
3) nell'esecuzione di una o più prove stabilite nei programmi di laboratorio di analisi chimica generale, o di analisi industriali e tecniche o di chimica tintoria,
4) in esercitazioni pratiche sulle macchine di filatura o sui vari tipi di telaio a mano e meccanici per tessuti lisci ed operati ed in prove tecnologiche sui filati o sui tessuti a seconda della specializzazione.
5) nell'esecuzione di una o più prove stabilite nei programmi di laboratorio tecnologico per edili e nell'impiego di strumenti topografici,
6) nell'impiego di strumenti topografici e nell'esecuzione di una o più prove stabilite nei programmi di esercitazioni di geologia, mineralogia e di laboratorio chimico

c) La prova grafica consisterà nell'esecuzione di un elaborato relativo ai programmi di insegnamento stabiliti per gli istituti tecnici industriali per le seguenti materie, in corrispondenza delle specializzazioni indicate nella lettera a)

Per i concorsi di cui al n 1· disegno per meccanici elettricisti specializzazione meccanici

Per i concorsi di cui al n 2· disegno per meccanici elettricisti, specializzazione per elettricisti, oppure disegno per radiotecnici

Per il concorso di cui al n 5: disegno per costruzioni e di topografia

Per il concorso di cui al n 6 disegno per minerari

d) La prova orale consisterà in un colloquio su argomenti compresi nei programmi di istituti industriali, secondo la trattazione che comporta il grado di tali istituti e riguardanti, per le singole specializzazioni, rispettivamente le materie indicate alla lettera a)

Programma di esame
a posti di vice censore di disciplina negli istituti tecnici agrari

L'esame comprende una prova scritta e una prova orale.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura storico-letteraria con riferimento al programma di letteratura italiana e di storia della prova orale

La prova orale consiste in un colloquio sulle seguenti materie:

Letteratura italiana

Caratteri generali dei secoli XIII e XIV. Notizie sui tre grandi trecentisti e sulle loro opere.

La Divina Commedia, il Canzoniere del Petrarca, il Decamerone.

Caratteri generali dei secoli XV, XVI e XVII.

Le Istorie fiorentine del Machiavelli, la Storia d'Italia del Guicciardini, l'Orlando furioso, la Gerusalemme liberata, la Secchia rapita, il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo di Galilei.

Caratteri generali dei secoli XVIII e XIX. - Notizie sui principali scrittori e sulle loro opere. - Il Giorno e le Odi del Parini, i Promessi sposi del Manzoni, le Odi barbare del Carducci.

Notizie di letteratura contemporanea ed esposizione del contenuto di qualche opera ad essa appartenente indicata dal candidato.

Storia d'Italia

Roma dalle origini ad decadimento politico: Giulio Cesare e l'idea di Roma, fulcro della civiltà del mondo.

Feudalismo e cavalleria. - Rinascimento. Riforma e controriforma.

La rivoluzione francese - Napoleone Bonaparte - Stati d'Italia al tempo della rivoluzione francese. Invasione francese in Italia - Il trattato di Campoformio - Gli austro russi in Italia - Battaglia di Marengo. - Napoleone Bonaparte imperatore e re d'Italia - Caduta di Napoleone.

La restaurazione e la Santa Alleanza. - Moti liberali e costituzionali in Italia dal 1815 al 1831. L'Italia dal 1831 al 1848 - Mazzini e Gioberti - Le riforme e gli Statuti - Pio IX e Carlo Alberto - La prima guerra di indipendenza.

Vittorio Emanuele II - Cavour - Garibaldi - Il Piemonte nel decennio di preparazione - La seconda guerra di indipendenza. Gli avvenimenti del 1860 - Le annessioni - Terza guerra di indipendenza - La questione romana dal 1861 al 1870 e la legge delle guarentigie.

L'Italia dal 1870 al 1914. - L'Italia nella guerra mondiale - Vittorio Veneto.

L'Italia da Vittorio Veneto ad oggi.

Nozioni di pedagogia e igiene

Dello sviluppo fisico, morale e intellettuale del fanciullo e dell'adolescente.

L'educazione collegiale - I convitti come istituti di educazione, loro rapporti educativi con la famiglia e con la scuola, loro funzione statale.

L'educazione fisica, morale, civile ed estetica nel convitto.

Gli studi dei convittori, le loro letture.

L'ideale educativo nella nuova vita italiana e i compiti del personale educativo dei convitti al riguardo.

Principali norme igieniche da osservarsi nei convitti.

Profilassi contro le malattie contagiose.

Soccorsi urgenti in casi di infortunio.

Nozioni di diritto amministrativo, di legislazione scolastica e di statistica

a) Diritto amministrativo:

Leggi, regolamenti, ordinanze, circolari.

Pubblici impieghi - I principii di autorità e responsabilità nei pubblici impieghi - Diritti e doveri dei pubblici impiegati. - Leggi sugli impiegati civili dello Stato.

Organizzazione dell'Amministrazione centrale. - Il potere esecutivo. Il Capo dello Stato.

Il Primo Ministro - Ministri - Sottosegretari di Stato - Presidenza del Consiglio dei Ministri. - Consiglio dei Ministri.

Corpi consultivi centrali - Organi centrali di controllo giuridico.

Il Prefetto - L'Intendente di finanza.

Degli enti autarchici - Provincia. - Comune.

Sindacati.

b) Legislazione scolastica:

Ordinamento generale del Ministero della pubblica istruzione e degli uffici da esso dipendenti.

Amministrazione scolastica regionale.

Ordinamento dell'istruzione elementare e media con speciale riguardo a quella agraria.

c) Nozioni di statistica.

Programma di esame
del concorso a posti di applicati di segreteria nelle scuole e istituti di istruzione tecnica

Prova scritta:

Componimento italiano.

Risoluzione di un problema in applicazione del programma della prova orale.

Prova orale:

Elementi di storia d'Italia dal 1815 ai giorni nostri - Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia.

Aritmetica pratica - Numeri interi e frazionari, con particolare riguardo ai numeri decimali. Proporzioni e proporzionalità ed applicazioni - Calcoli percentuali.

Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

Nozioni elementari di statistica.

Ordinamento degli archivi.

Prova pratica:

Dattilografia.

(6549)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria di merito del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Como

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 28 aprile 1959 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Como;

Visto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1959, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Como, nell'ordine appresso indicato:

1	Bortolato dott. Secondo	punti	96,83	su 132
2	Del Bene dott. Giovanni	»	82,59	»
3	Fraiese dott. Vittorio	»	82,50	»
4	Polazzi dott. Tito	»	81,83	»
5	Madau Diaz dott. Gaetano	»	81,66	»
6	Perta dott. Angelo	»	80,24	»
7	Fiorentin dott. Aldo	»	80,22	»
8	Ferro dott. Girolamo	»	78,04	»
9	Davì dott. Guido	»	77,66	»
10	De Palo dott. Vittorio	»	76,64	»
11	Chialda dott. Albino	»	75,87	»
12	Romano dott. Antonio	»	75,76	»
13	Merolli dott. Rocco	»	75,62	»
14	Ferraro dott. Domenico	»	75,31	»
15	Menduni dott. Attilio	»	74,86	»
16	Succi Cimentini dott. Flobert	»	73,58	»
17	De Lisi dott. Leonardo	»	73,52	»
18	Messina dott. Francesco	»	73,10	»
19	Napolino dott. Francesco	»	72,87	»
20	Campanelli dott. Giovanni	»	72,66	»
21	Russo Ferruccio	»	72,50	»
22	Rianò dott. Enrico	»	72,27	»
23	Calabro Vincenzo	»	72 —	»
24	Gaetti dott. Giuseppe	»	71,75	»
25	Novaga Arvedo	»	71,16	»
26	Dal Bosco Francesco	»	70,57	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1959

p. *Il Ministro*: BISORI

(6647)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ed esami a due posti di vice perito analista in prova nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale del vetro, in Venezia-Murano).

Ai sensi e per gli effetti dell'art 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale n. 7 del mese di luglio 1959 del Ministero dell'industria e del commercio, messo in distribuzione il 28 novembre 1959, pubblica il decreto Ministeriale 24 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1959, registro n 2 industria e commercio, foglio n. 308, che approva la graduatoria del concorso per titoli ed esami a due posti di vice perito analista in prova nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale del vetro, in Venezia-Murano), indetto con decreto Ministeriale 30 aprile 1958.

(6646)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il proprio decreto n 53331, div. 3ª del 20 gennaio 1959, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di L'Aquila alla data del 30 novembre 1958,

Visti i successivi decreti in data 11 maggio 1959, n. 14706, div 3ª e 14 luglio 1959, n 22507, div 3ª, con i quali è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto,

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate,

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265,

Visto l'art 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso indicato nelle premesse

1. Santilli Manlio	punti	57,100	su 100
2. De Camillis Tullio	»	55,675	»
3 Del Gusto Claudio	»	54,682	»
4 Del Fiacco Guido	»	52,565	»
5 Ciancarelli Gregorio	»	50,900	»
6 Nucci Celestino	»	50,500	»
7. Bonelli Vincenzo	»	50,095	»
8 Morelli Enrico	»	49,975	»
9. Massimi Raffaele	»	49,225	»
10 Nardini Walter	»	49,072	»
11 Caracciolo Stefano	»	48,767	»
12 Zimarino Ettore	»	48,270	»
13. D'Orazio Domenico	»	48,115	»
14. Secchi Aurelio	»	47,975	»
15. Orlandi Vittorio	»	47,600	»
16 Ferrazza Augusto	»	46 517	»
17 Botticelli Stelio	»	45,895	»
18 Paris Aldo	»	45,700	»
19 Maiorano Umberto	»	45,100	»
20. Giorgi Panfilo	»	45,050	»
21. Gramenzi Francesco (n. 26-7-1930)	»	45,000	»
22. Trenti Ferdinando (n. 3-6-1931)	punti	45,000	su 100
23. Mastrovincenzo Ugo	»	44,625	»
24. Lellis Michele	»	44,400	»
25. Stori Costantino	»	43,000	»
26. Ippoliti Davide	»	42,850	»
27. Pezzotti Martino	»	42,500	»
28. Rivo Michele	»	42,200	»
29. Martorelli Mario	»	41,500	»
30 Ragonici Rosolino	»	41,150	»
31. Costantini Francesco	»	41,000	»
32 Rinaldi Michele	»	40,800	»
33. Burgnich Bruno	»	40,230	»
34. Antinucci Egidio	»	40,175	»
35. Rossi Carlo	»	39,800	»
36 Di Giuseppe Fernando	»	39,000	»
37 Mancini Angelo	»	38,780	»
38 Meneghini Umberto	»	38,732	»
39 Lazzarini Walter	»	38,350	»
40 Iannaci Giuseppe (n. 11 12 1925)	»	38,000	»
41 Mascellaio Aldo (n 11-7-1927)	»	38 000	»
42 Giagnoli Giuseppe (n 1-11 1929)	»	38,000	»
43. Macciacchera Vincenzo	»	37,125	»
44 Polci Nicola	»	36,200	»
45 De Iulis Albino	»	35,000	»

Non idonei.

1) Campri Vittorio, 2) Francani Francesco

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quelli dei Comuni interessati.

L'Aquila, addì 23 novembre 1959

Il prefetto. BLANDALEONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a cinque posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di L'Aquila al 30 novembre 1958, bandito con decreto prefettizio 20 gennaio 1959, n 53331, div 3ª,

Visto l'ordine di preferenza con il quale i concorrenti hanno chiesto le sedi poste a concorso,

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori del concorso stesso per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Santilli Manlio: consorzio Raiano-Vittorito Corfinio,

2) De Camillis Tullio: consorzio Civitella Roveto Civita d'Antino Morino-San Vincenzo Valleroveto-Balsorano,

3) Del Gusto Claudio: consorzio Rocca di Mezzo-Ovindoli-Rocca di Cambio,

4) Del Fiacco Guido: consorzio Pereto-Oricola Rocca di Botte,

5) Ciancarelli Gregorio: consorzio Barrea Villetta Barrea-Civitella Alfedena

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all albo pretorio di questa Prefettura ed a quelli dei Comuni interessati.

L'Aquila, addì 23 novembre 1959

Il prefetto. BLANDALEONE

(6554)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G C.